

Roma
1 aprile 2020
Prot. UCR/000644

Agli Associati
Loro sedi

Oggetto: Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art.2, commi 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Modalità di sospensione delle rate del mutuo.

Si comunica che nel sito internet di Consap S.p.A <https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidariet%C3%A0-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/> gestore del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi 475 e ss della Legge n. 445/2007, è stata pubblicata una descrizione della misura di sospensione delle rate dei mutui alla luce delle novità introdotte dal Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al riguardo, con riferimento alle modalità di sospensione delle rate del mutuo, è riportato, tra gli altri, che *“Dal giorno della comunicazione al cliente dell'esito positivo dell'istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell'ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi (il periodo di sospensione include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la data di presentazione della domanda) oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo. Le rate di ammortamento che eventualmente dovessero scadere a far data dalla presentazione della domanda e fino all'attivazione della sospensione, potranno essere conteggiate nel periodo di sospensione”*.

Si fa riserva di inviare gli aggiornamenti in merito alle eventuali FAQ che in tema di sospensione delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa verranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consap S.p.A.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale